



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

26523/07--

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Aut. 2057 c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Presidente -

R.G.N. 16719/03

Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -

Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -

Cron. 26523

Dott. Nino FICO - Consigliere -

Rep. 8/86

Dott. Raffaele FRASCA - Rel. Consigliere -

Ud. 12/10/07

ha pronunciato la seguente

contributo
unificato

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA

VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato

CORRADO ROMANO, che lo difende, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del

Presidente e legale rappresentante dr.

C.F.

elettivamente domiciliata in ROMA VIA C MIRABELLO 6,

presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che

la difende, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

2007

1652

avverso la sentenza n. 1817/02 della Corte d'Appello di



ROMA, terza sezione civile, emessa l'11/03/02,
depositata il 9/05/02, R.G.3153/99;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 12/10/07 dal Consigliere Dott. Raffaele
FRASCA;

udito l'Avvocato Gianluigi IANNETTI (per delega
Avv. Corrado ROMANO, depositata in udienza);

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in camera di
consiglio dal P.M. Dott. Giovanni SCHIAVON, che ha
chiesto, una volta rigettati i primi due motivi, di
cassare la sentenza in accoglimento del terzo, con
rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La Corte d'Appello di Roma, pronunciando
sull'appello proposto dalla s.p.a. Assitalia-Le Assicu-
razioni d'Italia avverso la sentenza del Tribunale di
Roma, che, in accoglimento della domanda di risarcimen-
to danni da circolazione stradale proposta da F.C.
 nei confronti di detta società quale impresa
designata per la gestione nel (omissis) del Fondo di Garan-
zia per le Vittime della Strada, aveva accolto la do-
manda risarcitoria ritenendo unico responsabile del si-
nistro il conducente rimasto coinvolto nel sinistro og-
getti di lite, ha riformato tale sentenza con sentenza

del 9 maggio 2002, dichiarando la responsabilità concorrente ed eguale del [C.] e di quel conducente nella causazione del sinistro in applicazione della norma del secondo comma dell'art. 2054 c.c. e liquidando il danno nella misura della metà di quanto accertato, con conseguente condanna del [C.] alla restituzione del maggior importo ricevuto in forza della sentenza di primo grado.

§2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi il [C.] .

L'intimata s.p.a. Assitalia ha resistito con controricorso.

Ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 375 (testo anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006) veniva disposta la decisione in camera di consiglio ed il Procuratore Generale presso la Corte formulava le sue conclusioni.

Entrambe le parti depositavano memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo si è lamentato "vizi di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.", riferiti all'insieme del quadro probatorio acquisito dal Tribunale e, particolarmente, alle risultanze del verbale della Polizia ed alla deposizione del teste [B.N.]

[] La Corte territoriale avrebbe trascurato la cir-

costanza della fuga dell'auto pirata, ritenuto immotivatamente inutilizzabili (a differenza di quanto aveva fatto il giudice di primo grado) le risultanze del suddetto verbale quanto alle tracce di frenata per la ricostruzione delle esatte modalità di verifica del sinistro, mentre esse avrebbero potuto consentire di ricostruire la velocità, la direzione e la traiettoria dei mezzi coinvolti nel sinistro. Viceversa, la Polizia Stradale aveva accertato che probabilmente nel tratto rettilineo ed in discesa della via in cui era avvenuto il sinistro l'auto pirata, che seguiva il motorino del C., in fase di rallentamento del traffico, dopo una frenata di mt. 7,60 aveva urtato con la parte esterna anteriore (paraurti) lievemente contro la parte posteriore inferiore della targa del ciclomotore, che, a seguito della collisione, era proseguito in avanti non correttamente sbandando e, dopo avere lasciato con il pneumatico posteriore una traccia gommosa estesa in avanti verso sinistra per mt. 7,50 si era abbattuto al suolo sulla propria fiancata destra trascinando con sé il proprio conducente. A tale ricostruzione fattuale la sentenza impugnata non avrebbe dedicato una parola, limitandosi ad affermare che in base al rapporto ed in particolare sulla base delle tracce di frenata non era possibile una precisa ricostruzione della dinamica del

sinistro. Il motivo imputa, poi, alla sentenza di avere ridotto la portata della dichiarazione del teste indicato, là dove aveva dichiarato di aver sentito un forte urto alle sue spalle e un fragore di scontro fra veicoli, nonché l'ulteriore circostanza che l'auto pirata era sfrecciata via, circostanza che avvalorava l'idea che essa avesse colpito il motorino facendo volare in avanti il C..

§1.1. Questo primo motivo è infondato, in quanto, come censura ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., difetta del carattere della decisività, la quale, com'è noto, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne, invece, non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro,

necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha ommesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire la Corte di Cassazione del controllo *sic et simpliciter* dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (così Cass. n. 22979 del 2004, seguita da numerose conformi).

Ora, il primo motivo di ricorso ha carattere di decisività nel primo senso, in quanto pertiene alla fattispecie costitutiva della responsabilità, ma ne difetta in relazione al secondo aspetto, poiché, tenuto conto che nella specie si verte in tema di scontro fra veicoli e la sentenza impugnata ha applicato la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., non spiega in alcun modo come e perché i pretesi errori di valutazione dei fatti, ove eliminati, potrebbero condurre all'esclusione di quella presunzione.

In altri termini, la stessa esposizione del motivo non fornisce alcuna spiegazione di come gli elementi probatori asseritamente non valutati, ove lo fossero stati, avrebbero potuto consentire di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro.

Non solo: in via gradata il motivo difetterebbe - se non fosse assorbente la ragione indicata - del requisito della c.d. autosufficienza, posto che si astiene dal riprodurre il preciso contenuto della prova testimoniale cui fa riferimento, tanto che chi legge la sua esposizione è portato a domandarsi se il riferimento allo "sfrecciare" dell'autovettura è stato fatto dal teste oppure no.

§2. Il secondo motivo - con cui si denuncia "violazione di legge dell'art. 2054 [secondo] comma

c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c." - è privo di pregio, perché vorrebbe escludere l'astratta applicabilità alla fattispecie della norma del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. per il fatto che non si sarebbero verificati danni ad entrambi i veicoli coinvolti, quando invece essa postula, com'è noto, solo lo scontro fra veicoli (che nella specie è pacifico nella stessa prospettazione del ricorrente) e l'impossibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, e non anche che a causa di esso entrambi i veicoli abbiano subito danni: è stato, infatti, già statuito che <<in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice pro-

va, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è
dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte
e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possi-
bile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso>>
(così Cass. n. 5679 del 1990, seguita da numerosissime
altre conformi).

In sostanza, la norma del secondo comma dell'art.
2054 c.c., nell'assumere come presupposto lo scontro
fra i veicoli senza richiedere essi abbiano subito dan-
ni, evidenzia sul piano letterale che il presupposto
per l'operare della presunzione di pari responsabilità
che essa prevede è solo lo scontro e non la verifica-
zione in conseguenza di un danno a tutti i due o i più
veicoli coinvolti. Questa lettura della norma è, in
particolare, rispettosa del significato del termine
"scontro" sul piano naturalistico, evocando esso solo
l'urto violento fra due (o più) veicoli od oggetti e
non anche che alcuno od ognuno di essi abbia riportato
danni, ben potendo accadere che, o per la particolare
dinamica dello scontro stesso, o per la particolare
consistenza di alcuno dei veicoli (o degli oggetti)
che vi siano coinvolti e l'atteggiarsi del suo eventua-
le dinamismo al momento dello scontro, tutti od alcuni
non subiscano danni.

§3. E' da notare che nella memoria illustrativa il

ricorrente cita due precedenti - Cass. n. 14834 del 2007 e Cass. n. 1270 del 2007 - che non giovano in alcun modo al superamento dei rilievi di infondatezza del primo e del secondo motivo innanzi svolti. Il primo esclude l'operatività della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 in presenza di comportamento doloso di uno dei conducenti. Il secondo, citato - a quel che si deve supporre - con riferimento alla motivazione sul concetto di censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. svolge in essa considerazioni che in alcun modo colidono con il precedente sopra citato.

§4. Con il terzo motivo si denuncia "violazione di legge dell'art. 2059 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.", sotto il profilo che la sentenza impugnata avrebbe escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale sul riflesso della mancanza di prova circa la configurazione del fatto illecito come reato e dell'individuazione, viceversa, della responsabilità in base alla presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.

Questo motivo è fondato, come esattamente rilevato dal Pubblico Ministero.

La giurisprudenza più recente di questa Corte ha, infatti, superato la tesi per lungo tempo prevalente della esclusione della risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di applicazione della responsabi-

lità sulla base di presunzioni, come quella di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. (si vedano: Cass. n. 7282 del 2003; n. 4906 del 2004; n. 10489 del 2004; n. 10482 del 2004; n. 15179 del 20004; n. 15044 del 2005; n. 720 del 2006).

La sentenza, pertanto, va cassata in accoglimento del terzo motivo con rinvio ad altra sezione della corte d'appello capitolina.

Il giudice del rinvio, ferma l'attribuzione di pari responsabilità ai due conducenti, provvederà, pertanto, in applicazione del principio di diritto di cui alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, alla liquidazione sulla base delle risultanze acquisite nel giudizio del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. nella misura della metà del suo complessivo ammontare.


Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al terzo motivo e rigetta i primi due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

R.g.n. 16719-03 (c.c. 12.10.2007)


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 ottobre 2007.

Il Cons. est. 

Il Presidente




IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 DIC. 2007

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



Est. Cons. Raffaele Frasca

